

STATUTO SOCIALE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" in sigla E.T.S.) e successive modifiche, un' Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE NUOVA FILODRAMMATICA CITTADINA "CE TIEMPI" – E.T.S.", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Manduria (Ta), alla Via Nicola Fabrizi n. 29.

Articolo 2

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà e promozione sociale, con particolare attenzione verso le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che possano essere inserite, senza distinzione di sesso, età, nazionalità e colore della pelle nelle attività culturali e teatrali perseguite dall'Associazione.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 3

L'Associazione pone come scopo statutario ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura e dell'arte teatrale.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:

- l'allestimento di spettacoli teatrali in lingua e/o in dialetto, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente; riguardo l'attività teatrale e di spettacolo, dato il carattere volontario e dilettantistico di questa attività, ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate;
- la diffusione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, etc...) rivolti esclusivamente, o in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;
- la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante la organizzazione di biblioteche, banche dati, convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
- la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificamente l'attività teatrale;
- lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro, anche attraverso l'organizzazione di saggi e mostre;

- l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;
- la valorizzazione e lo sviluppo della aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale;
- la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L'associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della cultura teatrale.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all'associazione.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 4

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia con:

- a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- d) i proventi di gestione;
- e) raccolta fondi così come previsto dal comma 2 dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017;
- f) ogni altra risorsa economica prevista dall'art. 4 della Legge 383/2000.

Articolo 6

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

TITOLO II : I SOCI

Articolo 7

Il Soci si distinguono in:

SOCI FONDATORI: che sono quelli che hanno fondato l'Associazione e che risultano tutt'ora soci;

SOCI ORDINARI: che sono tutti coloro che avendo fatto domanda di iscrizione all'Associazione dichiarano di accettare il presente statuto e le norme regolamentari dell'Associazione, versano la quota sociale annuale, il cui ammontare e le cui modalità di versamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto solo se maggiorenni;

SOCI ONORARI: che possono essere ammessi, senza diritto di voto e senza pagare alcuna quota sociale, dalla Assemblea dei soci tra le personalità, Enti o soggetti che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione stessa;

SOCI SIMPATIZZANTI: che credono nell'attività dell'associazione, senza diritto di voto, e decidono di dare un contributo morale di vicinanza nelle modalità previste dall'apposito regolamento.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea solo i soci maggiorenni, esclusi gli onorari ed i simpatizzanti, in regola con il pagamento annuale della quota associativa; -

All'Associazione possono aderire, in qualità di soci ordinari, persone fisiche, Enti, Associazioni, che avranno diritto ad un solo voto nell'Assemblea;

Ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta ad un altro socio;

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri .

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

TITOLO III : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogniqualevolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata da una delle seguenti modalità:

- 1) con avviso affisso nei locali dell'Associazione;
- 2) spedito per posta ordinaria semplice all'indirizzo risultante dal registro dei soci;
- 3) spedito per posta elettronica,

almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui ai commi precedenti, sana il vizio della mancata convocazione.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, a sua volta, nomina un segretario verbalizzante.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo od altro giorno successivo alla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:

- per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei soci;
- per lo scioglimento anticipato dell'Associazione, fatte salve le norme di legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

Articolo 9

Sono compiti dell'Assemblea sovrana dei soci:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- deliberare sul bilancio consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso;
- eleggere, tra i propri soci, i membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per tre anni, designandone le singole funzioni (Presidente, V. Presidente, Segretario, Consiglieri);
- deliberare sulle relazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri;
- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 7 (sette) membri:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- i Consiglieri

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci e restano in carica per tre anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato con le modalità di cui al comma 5, art. 8 del presente Statuto.

L'assemblea del C.D. è regolarmente costituita quando è rappresentata da almeno metà dei consiglieri. Essa delibera a maggioranza.

Articolo 11

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere circa la stipula tutti i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- formulare i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 12

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente hanno il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo;
- firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

Art. 13

Il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Qualsiasi Socio con una anzianità di associazione di almeno sette anni consecutivi può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica per tre anni e si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle

norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Ogni atto deliberativo viene trascritto nel libro dei verbali.

TITOLO IV : PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- da contributi, erogazioni e lasciti diversi da privati ed Enti Pubblici;
- da tutti gli altri proventi, anche per attività di natura commerciale purchè svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Articolo 15

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

TITOLO V : RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 16

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Articolo 17

Libri sociali obbligatori:

- a) libro dei soci;

- b) libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- c) libro dei verbali delle assemblee del Consiglio Direttivo;
- d) libro dei verbali del Collegio dei Probiviri.

Articolo 18

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per realizzare delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI : SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 19

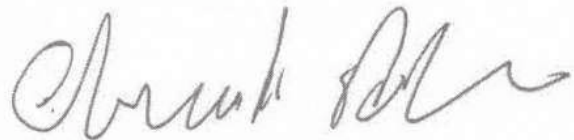
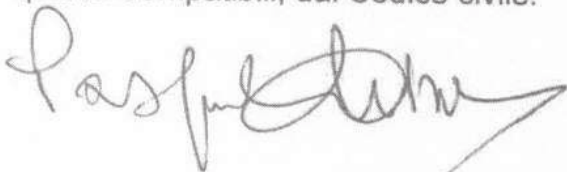
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione su deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore secondo il disposto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VII : DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibili, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPTA UT TARANTO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2750
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 23/10/2020 REGISTRATO IL 19/11/2020
 NUMERO ELENCO ATTI 3002750

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90193030732 ASSOCIAZIONE NUOVA FILODRAMMATIC
 ID. TELEMATICO: TUY20L002750000WE

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1552	64,00
TOTALE	264,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 90193030732

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	VALORE DICHIARATO	VALORE DETERMINATO
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI	0,00	
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1	